

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 16618 del 05/11/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 14 febbraio 1998, V. A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Parma in funzione di Giudice del Lavoro la società I., I. D. V. R. D. S.r.l., alle cui dipendenze aveva prestato servizio quale guardia giurata nel periodo 18 marzo 1987 - 15 dicembre 1995, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al conteggio nella base di calcolo del TFR dei compensi percepiti, per lavoro straordinario, festivo e per settimo giorno non destinato al riposo, con ricalcolo del TFR e condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 5.048.739.

_Con sentenza n. 61 del 25 gennaio - 8 febbraio 2000, il Tribunale di Parma, divenuto giudice di primo grado per effetto della normativa sopravvenuta, accoglieva la domanda.

Interponeva appello la datrice di lavoro e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 204/2000, emessa in data 2 - 27 ottobre 2000 dalla Corte d'Appello di Bologna.

La decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, veniva così motivata.

Osservava la Corte territoriale che la contrattazione collettiva, nel porre a base per la determinazione della quota retributiva sulla quale si calcola il TFR - solamente le somme erogate per gli specifici titoli ivi indicati (fra i quali non rientra il lavoro straordinario), ha voluto escludere il corrispettivo per detto lavoro non già in toto, sibbene solo per la maggiorazione rispetto al compenso orario base. Osservava ancora che la nota in calce all'art. 95 del CCNL 16 dicembre 1990 va letta nel senso che l'esclusione del lavoro straordinario opera solamente per la parte d'indennità dovuta sino al 31 maggio 1982, come ben si deduce dalla diversa formula usata nei contratti che si sono susseguiti.

Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 14 novembre 2000, propone ricorso per cassazione la società I., con atto notificato in data 8 gennaio 2001, sulla base di sette motivi.

V. A. resiste con controricorso notificato in data 7 febbraio 2001 e propone ricorso incidentale con un solo motivo.

La società I. notifica in data 9 marzo 2001 controricorso avverso ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc.

Quanto al ricorso principale, col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e seguenti cc, con riferimento agli artt. 12 CCNL 1987, 36 e 47 CCNL 1991, 38 e 49 CCNL 1995. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.

Si osserva che le parti, lungi dal voler contenere al minimo il ricorso al lavoro straordinario, hanno in realtà tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro del settore, per sua natura discontinuo.

La censura non appare fondata.

Si premette che per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo.

Si osserva ancora che l'accertamento della volontà delle parti contraenti in relazione al contenuto di un negozio impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico, seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica; tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1999 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468).

A tali principi non si è attenuta la società ricorrente poiché nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità non vengono riportate le clausole dei contratti collettivi 1987 e 1995 e solo alla memoria versata ai sensi dell'art. 368 cc viene allegata una copia dell'ultimo contratto collettivo, risalente a data successiva rispetto al rapporto di lavoro per cui è causa.

Manca poi del tutto l'indicazione di uno fra i canoni dettati dalla legge per l'interpretazione degli atti di autonomia privata ed anzi l'espressione "senso letterale delle parole", viene richiamata come indicativa di un criterio inderogabile quando all'art. 1362 cc si afferma invece che occorre privilegiare la comune intenzione dei contraenti e non limitare l'indagine a tale significato.

Va posto infine in evidenza che la Corte territoriale, dopo aver valorizzato gli elementi desumibili dai prospetti, traendone la conclusione che il V. ebbe a prestare lavoro straordinario in modo non occasionale ma con frequenza e continuità, svolge un argomento rafforzativo sulla base del rilievo che la contrattazione collettiva porrebbe "limiti, sia pur di massima, al ricorso a prestazioni di lavoro straordinario".

E la critica di un argomento aggiuntivo manca del carattere di decisività se non si dimostra che le altre rationes decidendi non risultano da sole sufficienti a sostenere la decisione impugnata.

Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione del Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 poiché l'attività della guardia particolare giurata, siccome discontinua, non è soggetta ai limiti dell'orario massimo normale di lavoro e la contrattazione collettiva non pone limiti alla prestazione di lavoro straordinario e lo qualifica tale a fini esclusivamente contrattuali e retributivi.

La censura non appare fondata.

Invero a parte il rilievo che l'esigenza di un limite fissato dalla legge alla durata giornaliera della prestazione lavorativa deriva da una precisa norma costituzionale (art. 36 secondo comma Costituzione), la delimitazione dell'orario di lavoro ordinario è stabilita dalla contrattazione collettiva di settore e il superamento comporta l'applicazione della normativa sul lavoro straordinario.

La critica svolta, oltre che non riconducibile ad un preciso contesto normativo, difetta quindi di decisività.

Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2120 cc. Si rileva che la denunciata sentenza reintroduce un concetto di onnicomprensività della retribuzione ormai superato poiché, in mancanza di diversa espressa disposizione di legge o di contratto) un particolare emolumento non può essere posto a base di calcolo di altri istituti retributivi indiretti.

La censura non appare fondata.

Invero per quanto attiene alla base di calcolo del TFR, l'art. 2120 cc dispone, al secondo comma, che "salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Del tutto fuori luogo appare quindi il richiamo a sentenze che riguardano il riflesso del lavoro straordinario su altri istituti retributivi indiretti poiché per quanto attiene al TFR è pacifico che il principio dell'onnicomprendività della retribuzione, adottato dal 2° comma dell'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla l. n. 297 del 1982, benché derogabile, comporta che, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco" (da ultimo ex pluribus, Cass., sez. lav., 23 marzo 2001, n. 4251, conf. Cass., sez. lav., 22 gennaio 1998, n. 596, Cass., sez. lav., 21 novembre 1998, n. 11815).

Col quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del primo comma dell'art. 2108 cc e dell'art. 5 RDL 692/23. Si afferma che la Corte territoriale ha erroneamente tenuto distinta la quota base dalla maggiorazione per lavoro straordinario, confondendo i valori usati per determinare il compenso per lavoro straordinario con il regime dello stesso quanto agli istituti accessori.

Col quinto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti cc, con riferimenti agli artt. 41 e 50 CCNL 1987, 61 e 70 CCNL 1991, 62 e 70 CCNL 1995. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.

Si pone in rilievo l'equivoco tra normale retribuzione e retribuzione di fatto.

Col sesto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti cc, con riferimenti all'art. 58 CCNL 1987, 95 CCNL 1991, 94 CCNL 1995. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.

Si osserva che vi è stata un'errata lettura della norma contrattuale col risultato di aggiungere alle voci indicati "in positivo" un'altra esplicitamente esclusa.

Col settimo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che se fosse esatta la nozione di compenso per lavoro straordinario recepita dalla Corte d'Appello di Bologna, non sarebbe neppure necessario indagare circa la continuità dello stesso.

Questi ultimi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a criticare la lettura della contrattazione collettiva ai fini del computo della base di calcolo per il TFR, così come accolta dalla Corte territoriale.

Le censure non appaiono fondate.

Il Collegio di merito afferma che la contrattazione collettiva di settore determina la base di calcolo per il TFR avuto riguardo agli elementi che compongono le varie voci e non già al valore complessivo delle voci stesse. E poiché il compenso per lavoro straordinario è determinato mediante una maggiorazione della normale retribuzione, esso, se riveste carattere di continuità deve rientrare nella base di calcolo in discorso, in quanto ordinaria retribuzione, esclusa solamente la maggiorazione, siccome non richiamata nella norma contrattuale.

Tale lettura della norma, a parte l'evidente improprietà linguistica consistente nell'aver utilizzato la dizione "retribuzione di fatto" come equivalente a "normale retribuzione", peraltro irrilevante, essendo ben chiaro il concetto cui il Collegio di merito intendeva riferirsi, non appare viziata da errori logici e come tale risulta incensurabile da parte di questa Corte di legittimità.

Si deve porre in evidenza ancora una volta che la società ricorrente non riporta nel ricorso la clausola contrattuale della cui interpretazione si duole e neppure indica un qualsiasi errore argomentativo ma solamente richiama precedenti di giudici di merito che hanno offerto una diversa lettura di tale clausola e pronunzie di legittimità che hanno ritenuto non viziati alcuni tra i precedenti stessi.

Peraltro il giudice di legittimità non può censurare l'interpretazione di un atto di autonomia privata se non in forza di un errore argomentativo e nessun errore del genere si può ravvisare nel caso in esame, in relazione a quanto si rileva dalla denunciata sentenza e si prospetta nel ricorso, non essendo possibile un esame diretto dell'atto che si assume essere stato erroneamente interpretato.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 416 e 112 cpc.

Si afferma che il tema della nota alle disposizioni collettive in materia del TFR non è stato riproposto nella memoria difensiva ma solo nelle note. La Corte d'Appello non avrebbe dovuto quindi prenderlo in considerazione.

Trattasi però di censura palesemente condizionata all'accoglimento del ricorso principale poiché una volta che rimanga ferma la sentenza di secondo grado, con la quale sono state ritenute fondate le richieste del lavoratore, questi non ha interesse a dolersi sol perché la decisione a lui favorevole ha preso in esame, disattendendoli, nuovi argomenti difensivi, pur se non ritualmente introdotti in causa.

Il ricorso incidentale va quindi dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte.

Riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti in solido, liquidate in Euro 34,00 oltre Euro 2.000 per onorario.